



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”;
- VISTE** le proprie ordinanze, registrate alla Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale con le quali si è progressivamente proceduto:
- alla disciplina delle misure di ricostruzione privata, nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni;
 - all’approvazione degli elenchi degli interventi più urgenti in materia di ricostruzione pubblica, da realizzare nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuando, altresì, i soggetti attuatori degli interventi e disciplinandone le modalità di programmazione, affidamento, esecuzione e rendicontazione, nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 20-*octies*, 20-*novies* e 20-*decies* del più volte richiamato decreto-legge n. 61 del 2023;
- VISTO** in particolare l’articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*) del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, che, tra le attività cui il Commissario straordinario è chiamato a svolgere nell’ambito delle misure di ricostruzione privata, annovera la previsione di “*appropriate procedures affinché situazioni di particolare complessità possano*

essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate”, disponendo, al riguardo, che le citate commissioni abbiano il compito di esaminare i casi segnalati e formulare, in relazione a ciascuno di essi, *“una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione”*, stabilendo, infine, che ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

RITENUTO di prevedere che la commissione tecnica straordinaria possa essere impiegata anche nell'ambito delle procedure per la concessione dei contributi in caso di delocalizzazione, secondo modalità che saranno definite nelle relative ordinanze commissariali in corso di definizione, in relazione, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 20-*sexies*, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare, l'articolo 20-*octies*, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, che, tra le attività cui il Commissario straordinario è chiamato a svolgere nell'ambito delle misure di ricostruzione pubblica prevede anche la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti aventi la finalità di individuare *“con specifica motivazione, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziato allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari”*;

DATO ATTO che le richiamate disposizioni contenute negli articoli 20-*sexies*, in materia di ricostruzione privata, e 20-*octies*, in materia di ricostruzione pubblica, devolvono ad apposite ordinanze speciali, la soluzione di criticità particolari, anche puntuali, che coinvolgano profili afferenti ai due distinti processi di ricostruzione, definendone, con riferimento ai casi di specie, opportune misure integrate, eventualmente corredate da appositi e peculiari quadri derogatori, debitamente motivati, afferenti sia la normativa ordinaria interessata, sia le stesse disposizioni attuative contenute nelle ordinanze commissariali di volta in volta interessate;

VISTO in particolare, l'articolo 20-*ter*, comma 5-*bis*, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal richiamato decreto-legge n. 65 del 2025, in forza del quale *“al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi”* e ai quali non spetta alcun

compenso, fatto salvo “*il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia*”, provvedendovi entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto;

VISTO infine, il punto 3) della lettera a), del comma 1 del richiamato articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 che, tra i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, sempre nell’ambito delle misure di ricostruzione privata, include anche gli “*interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti*”, individuando, quindi, uno specifico ambito operativo che può integrare interventi di ricostruzione privata e pubblica e che può trovare attuazione nell’ambito delle ordinanze speciali sopra richiamate;

DATO ATTO che, a seguito della conversione in legge del citato decreto-legge n. 65 del 2025, sono pervenute all’attenzione della struttura del Commissario straordinario segnalazioni di situazioni e contesti per i quali è necessario procedere nell’ambito delle richiamate disposizioni, allo scopo di individuare e codificare, mediante apposite ordinanze speciali, percorsi operativi specifici in grado di risolvere nodi complessi, integrando ed adattando, entro i limiti previsti dalla legge, le disposizioni già in essere in materia di ricostruzione privata e pubblica;

RITENUTO quindi, di dover procedere, con propria determinazione, alla costituzione delle citate Commissioni tecniche straordinarie per ciascuno dei tre ambiti territoriali regionali interessati, definendone, in particolare, una composizione variabile, comprensiva di rappresentanti permanenti, coinvolti, in ragione del raggio di competenza dell’Ente di appartenenza, in tutti i casi in cui la commissione sarà chiamata a pronunciarsi in relazione a situazioni insorte nell’ambito del territorio regionale, e rappresentanti specifici, da coinvolgere caso per caso in ragione dei territori precipuamente interessati e delle criticità rappresentate, integrando e completando, relativamente allo specifico contesto, la composizione della commissione rispetto alle competenze necessarie per l’individuazione della soluzione alle criticità segnalate;

VISTE le note con le quali, in relazione al contesto territoriale della Regione Emilia-Romagna, il Commissario straordinario ha richiesto la designazione dei rispettivi rappresentanti permanenti all’interno della commissione tecnica straordinaria regionale:

- al Sub-commissario - Presidente della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 4163 del 31/07/2025;
- all’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, con nota prot. n. 4166 del 31/07/2025;

RITENUTO di individuare, come proprio rappresentante permanente con funzione di coordinatore della Commissione tecnica straordinaria di cui trattasi competente per il territorio della Regione Emilia-Romagna, l’Ing. Giovanni De Carlo, nella sua veste di responsabile del Servizio Infrastrutture ed Edilizia Pubblica, in quanto munito delle necessarie qualificazioni professionali, e di individuare contestualmente, in qualità di sostituto, l’Ing. Luciano Rossi, nella sua veste di responsabile del Servizio Ricostruzione Privata.

VISTE le designazioni pervenute relativamente ai rappresentanti permanenti, idonee per consentire la costituzione della commissione tecnica straordinaria di cui trattasi e ritenendo, pertanto, con la presente determinazione, di procedere, contestualmente:

- alla costituzione della commissione tecnica straordinaria di cui all’articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*) del decreto-legge n. 61 del 2023;
- all’individuazione dei rappresentanti permanenti in seno alla citata commissione designati, rispettivamente dal Sub-commissario – Presidente della Regione Emilia-Romagna e dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dei relativi sostituti;
- all’individuazione del proprio rappresentante permanente, con funzioni di coordinatore della citata commissione e del relativo sostituto;
- alla disciplina delle modalità di funzionamento della commissione tecnica straordinaria per il territorio della Regione Emilia-Romagna, assicurando, al riguardo, la massima agilità operativa;

RITENUTO di poter integrare, con eventuali ulteriori proprie determinazioni, la commissione tecnica straordinaria per il territorio della Regione Emilia-Romagna in relazione a specifico contesto territoriale e alle criticità che possono essere evidenziate, con i rappresentanti di altre strutture tecniche di cui venga rilevata, nel corso delle attività della commissione, l’utilità rispetto allo scopo prefissato;

RITENUTO di poter nominare, con eventuali ulteriori proprie determinazioni, personale esperto esterno che opera a supporto della commissione rendendo propri pareri o contributi conoscitivi anche sulla base di approfondimenti tecnici e sopralluoghi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, al n. 243, mediante il quale l’Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario Straordinario alla ricostruzione ai sensi dell’articolo 20-*ter*, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

SENTITO il Sub-commissario - Presidente della Regione Emilia-Romagna;

Tutto ciò premesso e rilevato,

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

Articolo 1

*(Costituzione della commissione tecnica straordinaria di cui all’articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni per il territorio della Regione Emilia-Romagna, composizione e individuazione dei rappresentanti permanenti)*

1. Per le motivazioni illustrate in premessa è costituita la commissione tecnica straordinaria di cui all’articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive

- modifiche e integrazioni per il territorio della Regione Emilia-Romagna (di seguito, per brevità, “la commissione”).
2. La commissione comprende rappresentanti permanenti che, in ragione del raggio di competenza dell’Ente di appartenenza, partecipano ai suoi lavori in tutti i casi in cui la commissione sarà chiamata a pronunciarsi in relazione a situazioni insorte nell’ambito del territorio regionale, e rappresentanti specifici di strutture tecniche statali, regionali e comunali, da coinvolgere caso per caso in ragione dei territori precipuamente interessati e delle criticità rappresentate, integrando e completando, relativamente allo specifico contesto, la composizione della commissione rispetto alle competenze necessarie per l’individuazione della soluzione alle criticità segnalate, attraverso l’adozione di uno o più appositi atti di determina.
 3. I rappresentanti permanenti della commissione sono:
 - l’Ing. Giovanni De Carlo, in rappresentanza della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore (sostituto Ing. Luciano Rossi);
 - Ing. Davide Parisi, in rappresentanza del Sub-commissario – Presidente della Regione Emilia-Romagna (sostituta Ing. Maria Romani), in caso di necessità possono essere delegati i seguenti rappresentanti: Ing. Massimo Camprini (sostituti: Ing. Enrico Mazzini e Ing. Lorenzo Bacci), Ing. Valerio Bonfiglioli (sostituito Ing. Andrea Bucci), Dott. Giovanni Santangelo (sostituito: Dott. Luca Trentini), Ing. Federica Ropa (sostituita Ing. Salvatrice Di Bennardo);
 - il Dott. Tommaso Simonelli, in rappresentanza dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (sostituta Ing. Marta Martinengo).
 4. La commissione può avvalersi del concorso di ulteriori esperti, come previsto dall’articolo 20-ter, comma 5-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, individuati e nominati dal Commissario, anche sulla base di quanto proposto dai rappresentanti permanenti. Gli esperti non assumono la qualità di componenti formali della Commissione ma operano a supporto dei commissari stessi, in funzione delle proprie specifiche competenze;
 5. Le attività svolte dai rappresentanti permanenti e da quelli specifici di volta in volta integrati in relazioni ai diversi contesti territoriali sono attuate nell’ambito dei rispettivi doveri d’ufficio e, per la partecipazione ai lavori della commissione, ai citati rappresentanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 2

(Compiti della commissione tecnica straordinaria per il territorio della Regione Emilia-Romagna)

1. La commissione di cui all’articolo 1 provvede:
 - a) all’analisi delle specificità dei contesti per i quali viene richiesto il suo intervento, sotto il profilo tecnico, giuridico-amministrativo ed operativo, alla luce della normativa ordinaria vigente e del quadro derogatorio già disciplinato con le ordinanze commissariali adottate;
 - b) all’analisi, in particolare, delle problematiche specifiche rilevate in relazione al processo di ricostruzione con riferimento alle misure di ricostruzione pubblica e a quelle di ricostruzione privata vigenti;
 - c) all’individuazione, all’occorrenza, dell’esigenza di integrare nella propria attività anche i rappresentanti di altre strutture tecniche statali, regionali o comunali, a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la proposta di acquisire la designazione dei rispettivi rappresentanti specifici;
 - d) all’individuazione, all’occorrenza, dell’esigenza di integrare nella propria attività anche esperti di cui all’articolo 20-ter, comma 5-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la relativa proposta;
 - e) alla formulazione di proposte al Commissario straordinario per la soluzione delle citate criticità che tengano conto dei profili tecnici, giuridico-amministrativi e operativi in

questione, comprensive di eventuali disposizioni specifiche, anche a carattere derogatorio, rispetto alle procedure vigenti in materia di ricostruzione pubblica e privata, compatibili con il contesto normativo delineato dal decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni;

- f) alla segnalazione, in casi particolari, della necessità di ulteriori interventi di rango normativo qualora la soluzione alle criticità rilevate necessiti di spingersi oltre le facoltà e i poteri speciali attribuiti al Commissario straordinario dalla legislazione vigente.
2. La commissione completa l'esame dei casi specifici che le vengono sottoposti, nella composizione integrata dai necessari rappresentanti speciali e con l'eventuale supporto di esperti esterni, di norma entro il termine massimo di 45 giorni e può svolgere, anche in composizione parziale, sopralluoghi in sito, ove ritenuti necessari per il migliore e più celere conseguimento degli obiettivi prefissati. Nell'ambito del termine temporale di cui al primo periodo, le proposte di cui alle lettere e) e f) del comma 1 possono essere formulate in modalità progressiva, per step successivi, anche relativi a singoli profili di interesse. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato con comunicazione del Commissario straordinario su richiesta motivata della commissione.
 3. Le risultanze di cui alle lettere e) e f) del comma 1 sono formulate al Commissario straordinario in forma scritta, munite di un'apposita relazione esplicativa.

Articolo 3

(Modalità di funzionamento della Commissione)

1. La Commissione è convocata dal coordinatore, anche su proposta motivata di uno dei rappresentanti permanenti o specifici, con preavviso di almeno tre giorni, mediante comunicazione scritta trasmessa ai componenti tramite posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo a garantirne la tempestiva ricezione. Nei casi di particolare urgenza il termine di preavviso può essere derogato. La convocazione, di solito, deve essere anticipata anche per le vie brevi ai vari componenti e agli esperti, al fine di garantire la massima partecipazione alle sedute.
2. Le riunioni della Commissione si svolgono, di norma, presso la sede della struttura commissariale. È comunque consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, mediante piattaforme che garantiscano la piena identificazione dei partecipanti e la tracciabilità degli interventi. La partecipazione alle riunioni avviene senza oneri a carico della finanza pubblica, come già disposto dalla normativa vigente. Le sedute della Commissione possono essere anche con assetto ridotto dei componenti (e non necessariamente in plenaria), in funzione degli specifici temi o aspetti da trattare.
3. La Commissione è validamente riunita con la presenza del coordinatore e della maggioranza dei rappresentanti permanenti. Le decisioni e le proposte al Commissario straordinario sono assunte per consenso o, in caso di divergenza, riportando nel verbale della seduta anche le eventuali posizioni dissenzienti. La relazione finale da inviare al Commissario straordinario deve essere sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, sia permanenti sia specifici.
4. Di ogni riunione è redatto verbale a cura del Coordinatore, che lo sottoscrive unitamente ai rappresentanti permanenti presenti. Il verbale deve contenere l'elenco dei partecipanti, le questioni trattate e le conclusioni raggiunte. I verbali sono conservati agli atti della struttura commissariale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
5. In casi di particolare urgenza, la Commissione può esprimere le proprie valutazioni anche mediante consultazione scritta o telematica dei membri permanenti e specifici nonché degli eventuali esperti nominati. Il Coordinatore provvede a raccogliere i contributi e a formalizzare la proposta, che è sottoposta a ratifica nella prima riunione utile.

Articolo 4
(Clausola di riserva)

1. Il Commissario straordinario si riserva la facoltà di adottare, con successivi provvedimenti, eventuali integrazioni, modifiche o specificazioni della presente determina, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze operative, per l'emersione di ulteriori criticità connesse al processo di ricostruzione o per sopravvenienze normative, fermo restando il rispetto dei limiti di legge e delle disposizioni vigenti.

Articolo 5
(Pubblicazione ed efficacia)

1. La presente determina è pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché comunicata ai soggetti designanti i rappresentanti permanenti.
2. Ai fini della sua efficacia, la presente determina acquista valore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale e produce effetti immediati a decorrere da tale data.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabrizio Curcio